

COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO(AQ) – Cod. Catastale “C278”
Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ANNO 2019

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto, dal 1° gennaio, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dai seguenti tributi:

- **IMU:** Imposta Municipale Unica;
- **TARI:** il tributo sui rifiuti (ex TARES), finalizzato alla copertura totale dei costi sostenuti per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- **TASI:** tributo sui servizi indivisibili, destinato a finanziare i servizi che il Comune eroga a favore della collettività (illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, viabilità, Polizia municipale, servizi generali, ecc.).

Con delibera del Consiglio Comunale n. **13 del 09/09/14** il Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO(AQ) ha approvato il Regolamento della IUC.

TRIBUTO	CHI paga?	COME si paga?	QUANDO si paga?	ALIQUOTE	CODICI TRIBUTO
IMU	<ul style="list-style-type: none"> • Pagano l'IMU i proprietari di fabbricati e di terreni edificabili. • Non pagano l'IMU i proprietari dei fabbricati strumentali all'attività agricola e delle abitazioni principali non di pregio (ad eccezione delle abitazioni A1, A8 o A9) e relative pertinenze. • Non pagano l'IMU i proprietari dei terreni agricoli in quanto il Comune è montano. • Non pagano l'IMU i proprietari dei fabbricati inagibili a seguito dei sismi 2009, 2016 e 2017 	Il tributo dovrà essere versato tramite modello F24 presso banche o uffici postali.	<ul style="list-style-type: none"> • Acconto: 17/06/2019 • Saldo: 16/12/2019 	<p>Approvate con delibera di C.C. n. 14 del 09/09/2014. Riconfermate con delibera di C.C. n. 3 del 29/03/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7,9 per mille: per tutti i tipi di fabbricati diversi dall'abitazione principale • 7,9 per mille: aree edificabili 	<ul style="list-style-type: none"> • 3912: Abitazione principale e relative pertinenze. • 3916: Aree fabbricabili. • 3918: Altri fabbricati. • 3925: Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
TASI	<ul style="list-style-type: none"> • Pagano la TASI i possessori di fabbricati e di terreni edificabili (escluse le abitazioni principali) sia gli occupanti degli stessi immobili. • I possessori, che sono anche utilizzatori dell'immobile, devono versare il 100% del tributo. • Per gli immobili concessi in locazione, l'importo è suddiviso tra proprietario (70%) e inquilino (30%). • Non pagano la TASI i proprietari dei fabbricati inagibili a seguito dei sismi 2009, 2016 e 2017. 	I contribuenti possono rivolgersi ai CAF o a uno studio commercialista per il calcolo dell'importo dovuto. Il tributo dovrà essere versato tramite modello F24 presso banche o uffici postali.	<ul style="list-style-type: none"> • Acconto: 17/06/2019 • Saldo: 16/12/2019 	<p>Approvate con delibera di C.C. n. 15 del 09/09/14. Riconfermate con delibera di C.C. n. 09 del 29/03/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,00 per mille: per tutti i tipi di fabbricati diversi dall'abitazione principale • 1,00 per mille: aree edificabili. • 1,00 per mille: Beni strumentali agricoli (Fabbricati – terreni) art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 	<ul style="list-style-type: none"> • 3958: Abitazione principale e relative pertinenze. • 3959: Fabbricati rurali ad uso strumentale. • 3960: Aree fabbricabili. • 3961: Altri fabbricati. • 3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
TARI	<ul style="list-style-type: none"> • La TARI deve essere pagata da chi utilizza immobili e locali o aree scoperte che possono produrre rifiuti. <p><u>Si invitano gli utenti a presentare dichiarazione di rettifica dei mq. tassabili dei fabbricati utilizzati, a seguito di variazione per interventi di ricostruzione ecc. e/o per errata precedente denuncia.</u></p> <p><u>Si avvisa altresì, che al fine dell'equità della tassazione, il Comune procederà alla verifica delle superfici tassate.</u></p>	Il calcolo della TARI è effettuato direttamente dal Comune in base ai mq occupati ed ai componenti. L'importo verrà comunicato tramite un avviso di pagamento, con l'indicazione dell'importo, delle rate e delle relative scadenze. Il tributo dovrà essere versato tramite modelli F24, allegati all'avviso, presso banche o uffici postali.		<ul style="list-style-type: none"> • Tariffe approvate con delibera di C.C. n. 4 del 29/03/2019. 	<ul style="list-style-type: none"> • 3944: denominato “TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL n. 201/2011”;

PER ULTERIORI CASISTICHE NON RIENTRANTI TRA QUELLE ANZI RIPORTATE, SI RIMANDA ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA.

IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
Dott.ssa Stefania Fulvi